

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXV

BARI, 22 SETTEMBRE 2004

N. 113

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 11,00, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Atti di Organi monocratici regionali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 12 luglio 2004, n. 251

Procedura di V.I.A. - Cava di tufo in loc. "Itri" nel comune di Gallipoli - Prop. F.Ili Ciullo s.n.c.
Pag. 10951

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 12 luglio 2004, n. 252

L.R. n. 62/1985. "Interventi di disinfezione e disinfezione dei litorali nelle zone ad alto uso". Approvazione graduatoria per l'anno 2004.
Pag. 10954

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 15 luglio 2004, n. 257

Procedura di V.I.A. - Ampliamento cava di calca-

reniti "tufo" in loc. "Era" nel comune di Montemelsola (Ta) - Prop. De Rubertis Antonio s.r.l.
Pag. 10958

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 16 luglio 2004, n. 259

Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. e valutazione di incidenza - Lavori di ammodernamento della rete viaria rurale in zona Z.P.S. - Prop. Amministrazione comunale di Corato (Ba).
Pag. 10960

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 26 luglio 2004, n. 265

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale - Realizzazione di un insediamento turistico nel Comune di Palmareggi (Le) - prop. Domus Solaria s.r.l.

Pag. 10962

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 2 agosto 2004, n. 281

Rettifica Determina Dirigenziale n. 397 del 03.12.2003 – Procedura di assoggettabilità impatto ambientale – Trasferimento dell'impianto esistente ECO.IMPRESA s.r.l. con integrazione di nuove tipologie di rifiuti.

Pag. 10964

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 3 agosto 2004, n. 283

Proroga V.I.A. relativa alla realizzazione ed autorizzazione esercizio impianto di discarica (ex cat. tipo "A")

in agro di Andria alla c.da Lampaola – Prop. Azienda Agricola F.lli Zotti.

Pag. 10966

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 5 agosto 2004, n. 287

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Impianto di fusione, affinazione e fonderia di materiali non ferrosi sito in loc. Fraganite – Comune di Muro Leccese (Le) – Prop. Consorzio Consal.

Pag. 10967

PARTE SECONDA

Atti di Organi monocratici regionali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 12 luglio 2004, n. 251

Procedura di V.I.A. – Cava di tufo in loc. “Itri” nel comune di Gallipoli – Prop. F.lli Ciullo s.n.c.

L'anno 2004 addì 12 del mese di luglio in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 7288 del 12.08.2003, la F.lli Ciullo S.n.c. - Prolungamento Viale Eroi d'Italia - Taurisano (Le) - ha presentato, ai sensi della L.R. n. 11/2001, istanza di compatibilità ambientale per il progetto di aggiornamento di cava il loc. “Itri”, in agro di Gallipoli (Le) - Foglio n. 34, Particella 20 -;
- con nota acquisita al prot. n. 7282 del 12.08.2003, la Provincia di Lecce - Settore Territorio e Ambiente - trasmetteva la richiesta di integrazioni documentali richieste alla società proponente in merito all'intervento proposto;
- con nota prot. n. 8231 del 29.09.2003, il Settore Ecologia invitava la ditta istante a produrre ulteriori integrazioni ed a trasmettere copia delle pubblicazioni di cui all'art. 11, comma 2, L.R. N. 11/2001. Con la stessa nota invitava le amministrazioni interessate (Comune di Gallipoli e Provincia di Lecce) ad esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 11, comma 4 della predetta L.R.;
- con nota acquisita al prot. n. 8382 del 30.09.2004, la Provincia di Lecce - Settore Ambiente e Territorio - trasmetteva copia della

Determinazione Dirigenziale n. 3462 del 25/07/2003, dalla quale si evinceva il parere sfavorevole sulla compatibilità ambientale in merito alla cava proposta;

- con nota acquisita al prot. n. 9582 del 06.11.2003 venivano trasmesse le integrazioni richieste dal Settore Ecologia e le copie delle pubblicazioni effettuate sul quotidiano nazionale “Il- Giorno” (in data 27.09.03), sul quotidiano locale “Il Corriere del Mezzogiorno” (in data 24.09.03) e sul B.U.R.P. n. 112 del 02.10.03;
- con successiva nota acquisita al prot. n. 667 del 26.01.2004, la società proponente trasmetteva gli elaborati integrativi richiesti dalla Provincia di Lecce;
- con nota acquisita al prot. n. 672 del 26.01.2004, il Responsabile dell'Ufficio edilizia Privata e Sportello Unico delle Imprese del Comune di Gallipoli informava che “... il sito in oggetto è ubicato in zona sottoposta a vincolo idrogeologico (per il quale va richiesto all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Lecce il relativo nulla-osta), e vincolo paesaggistico (per il quale va richiesto in via surrogatoria nulla osta alla Soprintendenza verificando opportunamente la conformità al PUTT/BA...”;
- con nota acquisita al prot. n. 2580 dell'11.03.2004, il Responsabile del Settore Territorio e Ambiente della Provincia di Lecce trasmetteva la Determina Dirigenziale n. 205 del 22.01.2004 avente per oggetto il riesame del parere di competenza sullo Studio di Impatto Ambientale a corredo del progetto di aggiornamento del piano di coltivazione della cava di che trattasi. Con detta determina si riconsiderava il parere già reso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 2, D.P.R. 12.04.96 e dell'art. 11, comma 4, della L.R. n. 11/01, con atto di Determina Dirigenziale n. 3462/2003, e si esprimeva parere favorevole con prescrizioni alla cava in oggetto
- il Comitato Regionale per la V.I.A., nella seduta del 21.06.2004, ha rilevato quanto segue:

L'intervento proposto concerne un approfondimento e regolarizzazione di n. 2 aree (A e B) già in tempi non recenti interessate da coltivazione della parte corticale (massimo 4 metri in alcuni punti).

Il progetto è finalizzato alla continuità dell'attività dell'impresa ed al reperimento di materiali idonei all'attività edilizia di tutta l'area.

I due lotti A e B hanno un'estensione totale di 38.200 mq per un volume utile di calcareniti calcolato in mc 326.369, per una profondità media di m 10 dal p.c.

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E AMBIENTALE

L'area trovasi a circa 4 Km a Est-SE del territorio di Gallipoli, al confine con il territorio del Comune di Alezio.

ANALISI DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

L'area ricade:

- in ambito "C" degli Ambiti Territoriali Estesi del PUTT/P ed in piccola parte nell'ambito "B";
- in area a vincolo idrogeologico e vincolo paesaggistico (ex legge 1497);
- nella allegata Carta Geomorfologia (Elaborato n. 6) è evidente la presenza di un ciglio di scarpata orientato N-S che investe totalmente l'area B in ampliamento;
- ricade inoltre in area definita Oasi di Protezione A14-Itri-Torre del Pizzo ed a poche centinaia di metri dall'Azienda Faunistico-Venatoria G9-Diana;
- nella Tavola "Boschi e Macchie", la Zona A di progetto ricade in zona con presenza di macchie.

PARERI DI ENTI INTERESSATI ALLA PROCEDURA

La Provincia di Lecce dopo un primo parere sfavorevole, ha espresso definitivo parere favorevole con Determina n. 205 del 22.01.04 a seguito di integrazioni e chiarimenti.

Il Comune di Gallipoli non ha espresso parere se non un mero richiamo (Prot. 38423 del 12.12.03) al fatto che sull'area insistono vincoli idrogeologico e paesaggistico ex legge 1497 e che è necessario verificare la conformità al PUTT.

Non risulta agli atti alcun parere dell'Ispettorato

Ripartimentale delle Foreste, anche se a pag. 29 della Relazione il tecnico asserisce che è stato rilasciato da detto Ente il Nulla Osta all'esercizio dell'attività mineraria.

Dalle relazioni e dai grafici allegati allo Studio di Impatto Ambientale si rileva quanto segue:

L'area ricade in ambito "C" degli Ambiti Territoriali Estesi del PUTT/P ed in piccola parte nell'ambito "B".

Il punto 3.01 delle N.T.A. del PUTT/P prescrive che "ove l'area interessata ricade anche parzialmente in un ATE di tipo A, B, C e D, il proponente acquisisce dalla Giunta Regionale l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art 5.02 delle NTA";

Il punto 3.02 delle N.T.A. del PUTT/P prevede che "ove il PRG non risulti adeguato al PUTT/P (o non vi sia uno strumento di secondo livello di cui all'art. 2.05 delle NTA) nel caso in cui l'area interessata dall'intervento ricada anche parzialmente in un ATE di tipo A, B e C, il proponente acquisisce dalla Giunta Regionale l'autorizzazione paesaggistica della proposta per la sola parte esterna ai suddetti ATE";

Il punto 3.05 delle N.T.A. del PUTT/P prescrive che "nel solo caso di ampliamento di una attività esistente, ove la stessa ricada in un ATE di tipo B e C, ferme restando le prescrizioni di base per l'area di pertinenza, nella sola area annessa possono essere verificate le condizioni per l'autorizzazione paesaggistica della proposta: nel caso in cui il PRG non risulti adeguato, tale autorizzazione viene demandata alla Giunta regionale, nel caso in cui il PRG risulti adeguato o vi sia uno strumento di secondo livello il Sindaco provvede all'autorizzazione paesaggistica della proposta. "

- Negli elaborati e relazioni allegate, non è chiarito in quale dei casi rientra l'area e comunque in ogni caso andrebbe richiesta l'autorizzazione paesaggistica alla Regione Puglia e/o al Sindaco del Comune di Gallipoli;
- sull'area è presente il vincolo idrogeologico: non risulta agli atti il parere di competenza dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste;
- per quanto riguarda il vincolo paesaggistico (ex legge 1497) non risulta agli atti il Nulla Osta

della Soprintendenza ai Beni Ambientali né la richiesta effettuata;

- nella allegata Carta Geomorfologica (Elaborato n. 6) è evidente la presenza di un ciglio di scarpata orientato N-S che investe totalmente l'area B in ampliamento e per il quale nulla si dice in merito al progetto di coltivazione e sistemazione finale,
- per quanto riguarda l'Oasi di protezione A14 - Itri - Torre del Pizzo nulla si dice a proposito dell'impatto dell'attività con l'area protetta ed in particolare quali sono le specie animali e/o vegetali ivi tutelate;
- nella Tavola "Boschi e Macchie", la Zona A di progetto ricade in zona con presenza di macchie.

In nome e per conto della Ditta istante, i tecnici progettisti hanno sostanziato una serie di osservazioni in una relazione (prot. 8348 del 30.09.03).

Dall'analisi delle relazioni e dei grafici in atti, risultano alcune contraddizioni sui dati di profondità della falda sotterranea rispetto al fondo futuro della cava da esercitare. Nella Relazione di VIA, il tecnico sostiene (a pag. 69) che la falda carsica è posta ad una quota di 50 m. dal piano di campagna, ciò ai fini di valutare l'impatto sul sistema idrico locale.

Tale profondità contrasta con le profondità della piezometrica che invece è posta a quote inferiori ad 1m s.l.m., quindi tenendo conto che la quota topografica dell'area è di circa 20 m s.l.m., la falda dovrebbe riscontrarsi a -19 m circa di profondità dal p.c. e quindi in considerazione delle profondità di sbancamento da raggiungere (mediamente -10 m), il fondo cava dovrebbe trovarsi circa 9 m dalla falda. Tale imprecisione riveste una sua importanza in considerazione che l'area è sottoposta a vincolo idrogeologico.

- per tutto quanto sopra, si ritiene che non vi sono dubbi sulla valenza ambientale dell'area, dovuta alla presenza contestuale di vari vincoli (geomorfologico con presenza di cigli di scarpata, idrogeologico, paesaggistico ex legge 1497, Oasi di protezione denominata A14, presenza di macchia mediterranea). Non si può non constatare

(Cfr. Report fotografico allegato - Elaborato n. 1 -) che l'area è già in parte interessata da precedenti e non autorizzate attività estrattive e che nel contesto non rappresenta un esempio di estetica paesaggistica rilevante;

- ciò stante, il Comitato Regionale per la V.I.A., ritenendo che il VIA non ha chiarito alcuni aspetti fondamentali, atteso che l'area presenta vari vincoli, ha espresso parere sfavorevole all'intervento proposto, con le seguenti motivazioni:
 - non è stato chiarito correttamente l'impatto dell'attività estrattiva sul comparto idrico sotterraneo, atteso che l'area è sottoposta a vincolo idrogeologico;
 - non è ben chiarita la relazione tra gli Ambiti Estesi e Distinti del PUTT e le aree da coltivare e gli impatti sulle varie emergenze;
 - non è stato approfondito il rapporto tra l'attività mineraria e la presenza dell'Oasi di protezione A14;
 - per quanto attiene al Progetto di recupero delle aree, questo non è stato assolutamente redatto con attenzione alle specifiche peculiarità ambientali dell'area;

infine non sono stati approfonditi gli aspetti relativi alla presenza della falda freatica superficiale e le relative interrelazioni con l'attività estrattiva;

- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1- 5 del 31/7/98;

Vista la L.R. n. 11/2001;

Richiamato l'art. 15, comma 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

Visto che il presente provvedimento non com-

porta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 21.06.2004, parere sfavorevole alla compatibilità ambientale per la realizzazione del progetto di aggiornamento di cava il loc. "Itri", in agro di Gallipoli (Le) - Foglio n. 34, Particella 20 -; proposto da F.Ili Ciullo S.n.c. - Prolungamento Viale Eroi d'Italia- Taurisano (Le) -;
- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo,
- Di notificare il presente provvedimento alla Segreteria della G.R.

Il Dirigente del Settore
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 12 luglio 2004, n. 252

L.R. n. 62/1985. "Interventi di disinfezione e disinfezione dei litorali nelle zone ad alto uso".

Approvazione graduatoria per l'anno 2004.

L'anno 2004 addì 12 del mese di luglio in Modugno (BA), presso la sede del Settore Ecologia, il Dirigente del Settore dr. Luca Limongelli

VISTA la legge regionale 8 giugno 1985, n. 62 "Interventi per la tutela dei litorali e delle acque di balneazione";

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 822 del 3.6.2004, con la quale è stato approvato il programma di intervento del 2004 per la pulizia dei litorali nelle zone ad alto uso;

VISTA, in particolare, la parte del programma che individua i seguenti criteri di selezione, indicati in ordine di priorità:

- a) quale oggetto di contribuzione regionale gli interventi riferiti ai tratti di litorale balneabili non già oggetto di concessione demaniale,
- b) la ripartizione delle risorse disponibili (pari a E. 1.000.000,00) tra i diversi ambiti provinciali in relazione alla lunghezza delle coste,
- c) i criteri per la formulazione delle graduatorie provinciali in funzione delle quali individuare gli interventi da ammettere a finanziamento contributivo,
- d) le modalità di erogazione dei finanziamenti concessi;

VISTA la nota raccomandata, anticipata via fax a tutti i comuni interessati, prot. n.5935 del 4 giugno 2004 del Settore Ecologia, con la quale è stata data diffusione delle determinazioni assunte dalla Giunta regionale in merito alla pulizia dei litorali nelle zone ad alto uso e sono state definite le modalità di presentazione delle istanze da parte dei comuni;

RISCONTRATO che, entro i termini temporali prescritti, sono pervenute all'Assessorato all'Ambiente n. 47 istanze da parte di comuni costieri singoli o associati;

ESPLETATA l'istruttoria delle n. 47 istanze pervenute e formulate le graduatorie provinciali, nel rispetto dei criteri di selezione di ripartizione delle

risorse di cui al programma regionale approvato con la citata deliberazione di Giunta regionale n. 822/2004, con l'esito di cui alla tabella allegata;

RILEVATO che tutti i comuni che hanno avanzato istanza hanno segnalato di avere in atto concrete iniziative di difesa ecologico-ambientale;

CONSIDERATO che il programma approvato con la deliberazione G.R. n. 822/2004 prevede tra le condizioni di inammissibilità la mancata presentazione del rendiconto contabile relativo ai contributi ex l.r. 62/85 eventualmente beneficiati nell'anno precedente e rilevato che le istanze presentate dai comuni di Brindisi, Sannicandro Garganico, Serracapriola, Lecce e Maruggio risultano mancanti dell'avvenuta presentazione del rendiconto contabile dei contributi ex l.r. n. 62/85 acquisiti dagli stessi Comuni in forza delle determinazioni dirigenziali del Settore Ecologia n. 212 del 23 luglio 2003 e dell'Ufficio Smaltimento Rifiuti n. 107 del 24 settembre 2003 di attuazione rispettivamente delle DGR n. 697/2003 e n. 1030/2003;

RITENUTO di dover provvedere all'approvazione delle graduatorie provinciali per il programma 2004, con l'indicazione degli interventi ammissibili al successivo finanziamento fino al completamento delle risorse disponibili per ciascun ambito provinciale, salvo limitate compensazioni tra gli stessi ambiti, finalizzate alla piena utilizzazione delle risorse stesse

Copertura finanziaria ai sensi della legge regionale n.28/01

Il presente provvedimento, di approvazione di graduatorie provinciali, non comporta adempimenti contabili, che saranno adottati con successivo provvedimento dirigenziale.

**IL DIRIGENTE
DEL SETTORE ECOLOGIA**

sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;

- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- vista la Deliberazione di G.R. n.3261 del 28/07/98;
- vista la nota del Presidente della G.R. prot. n. 01/007689/1-5 del 31/12/98;

DETERMINA

1. DI APPROVARE la graduatoria, articolata per ambiti provinciali e con l'indicazione degli interventi finanziabili, di cui all'allegato che fa parte integrante del presente provvedimento, relativa alle istanze pervenute per l'accesso al finanziamento regionale ai sensi della l.r. 62/85 "Interventi di disinfestazione e disinfezione dei litorali e delle zone ad alto uso" - Programma 2004 di cui alla D.G.R. n. 822/2004;
2. DI PROVVEDERE con successivo e separato provvedimento, all'ammissione a finanziamento degli interventi, attraverso lo scorrimento della graduatoria per ambito provinciale, fino al completamento delle risorse finanziarie disponibili, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 822/2004;
3. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
4. DI NOTIFICARE il presente provvedimento ai 47 Comuni che hanno presentata istanza di finanziamento, nonché al Settore Demanio Marittimo, nonché alla Segreteria della Presidenza della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Settore, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Dirigente dell'Ufficio
Piani e Programmi
Sig.ra Anna Avarello

Il Dirigente del
Settore Ecologia
Dr. Luca Limongelli

L.R.62/85 - Deliberazione G.R. n. 822/2004- finanziamento ai Comuni costieri per l'anno 2004

		Popolazione media	Associazione di Comuni	dichiarazione di avvenuta adozione proposta piano coste	Km. di costa non in concessione	% km. costa non balneabile	strumento urbanistico	cofinanziamento comunale (minimo 30%)	Costo intervento (in €)	Finanziamento richiesto (in €) (massimo richiedibile)	NOTE
N°	COMUNI Prov. BARI	disponibilità finanziaria complessiva € 180.000,00									
1	Polignano a Mare	<20.000	NO					77,30%	176.297,79	40.000,00	finanziabile
2	Giovinazzo	<40.000	NO	NO	7,5			34,00%	60.000,00	40.000,00	finanziabile
3	Mola di Bari	<40.000	NO	NO	7			69,30%	134.514,00	40.000,00	finanziabile
4	Trani	>40.000	NO	SI	6			30,00%	55.000,00	38.500,00	finanziabile
5	Monopoli	>40.000	NO	SI	9,7			74,70%	158.088,51	40.000,00	finanziabile pro-quota (€ 21.500)
6	Barietta	>40.000	NO	SI	3,5			67,00%	120.000,00	40.000,00	
7	Bari	>40.000	NO	NO	35			79,70%	196.689,14	40.000,00	
8	Bisceglie	>40.000	NO	NO	8,1			44,40%	36.000,00	20.000,00	
9	Molfetta	>40.000	NO	NO	7,5			71,4%	70.000,00	20.000,00	
	COMUNI Prov. BRINDISI	disponibilità finanziaria complessiva € 120.000									
1	Carovigno	<20.000	NO	NO	12,06			30,00%	52.000,00	36.400,00	finanziabile
2	Torchiarolo	<20.000	NO	NO	6			30,00%	57.142,00	40.000,00	finanziabile
3	San Pietro Vernotico	<20.000	NO	NO	3,5			30,00%	9.200,00	6.450,00	finanziabile
4	Ostuni	<40.000	NO					30,00%	29.000,00	20.300,00	finanziabile
5	Fasano	>40.000	NO					30,00%	57.142,00	40.000,00	finanziabile pro-quota (€ 16.850)
	Brindisi	>40.000	NO	NO	n.p.			33,00%	60.000,00	40.000,00	mancata rendicontazione contributo anno precedente
	COMUNI Prov. FOGGIA	disponibilità finanziaria complessiva di € 260.000									
1	Mattinata	<20.000	NO	SI	16,5			30,00%	57.142,86	40.000,00	finanziabile
2	Vieste	<20.000	NO	SI	4,9		PRG	30,00%	42.420,00	29.694,00	finanziabile
3	Lesina	<20.000	NO	NO	23,2			35,00%	55.000,00	35.750,00	finanziabile
4	Isole Tremiti	<20.000	NO	NO	20,5			30,00%	57.142,86	40.000,00	finanziabile
5	Peschici	<20.000	NO	NO	11		SI	30,00%	577.142,00	40.000,00	finanziabile
6	Rodi Garganico	<20.000	NO	NO	10			65,00%	114.000,00	40.000,00	finanziabile
7	Zapponeta	<20.000	NO	NO	10	0,10%	SI	30,00%	30.960,40	21.672,28	finanziabile
8	Ischitella	<20.000	NO	NO	7		SI	35,00%	32.000,00	20.800,00	finanziabile pro-quota (€12.883,72)
9	Cagnano Varano	<20.000	NO	NO	5			30,00%	20.000,00	14.000,00	
10	Chieuti	<20.000	NO	NO	3	N.D.	SI	30,00%	30.000,00	20.000,00	
11	Vico del Gargano	<20.000	NO	NO	N.D.	N.D.	SI	30,00%	28.000,00	19.600,00	
	Sannicandro Garganico	<20.000	NO		6			30,00%	7.800,00	5.460,00	mancata rendicontazione contributo anno precedente
	Serracapriola	<20.000	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	mancata presentazione elementi di valutazione

L.R.62/85 - Deliberazione G.R. n. 822/2004- finanziamento ai Comuni costieri per l'anno 2004

		Popolazione media	Associazione di Comuni	dichiarazione di avvenuta adozione proposta piano coste	Km. di costa non in concessione	% km. costa non balneabile	strumento urbanistico	cofinanziamento comunale (minimo 30%)	Costo intervento (in €)	Finanziamento richiesto (in €) (massimo richiedibile)	NOTE
COMUNI Prov. LECCE		disponibilità finanziaria complessiva € 290.000									
1	Diso - Andrano - Castro - Santa Cesarea Terme	<20.000	SI	NO	22			42,00%	69.584,00	40.000,00	finanziabile
2	Melendugno - Vernole	<20.000	SI	NO	16			60,00%	100.000,00	40.000,00	finanziabile
3	Racale - Alliste - Taviano	<20.000	SI	NO	9,95			30,00%	57.000,00	39.900,00	finanziabile
4	Porto Cesareo	<20.000	NO	NO	18,0			30,00%	43.000,00	30.000,00	finanziabile
5	Otranto	<20.000	NO	NO	17,5			67,00%	60.000,00	20.000,00	finanziabile
6	Ugento	<20.000	NO	NO	13			30,00%	57.000,00	40.000,00	finanziabile
7	Castrignano del Capo	<20.000	NO	NO	9			32,00%	37.588,38	25.560,00	finanziabile
8	Nardò	<40.000	NO	NO	21,5			40,00%	20.658,00	12.395,00	finanziabile
9	Gallipoli	<40.000	NO	NO	20,3			35,48%	62.000,00	40.000,00	finanziabile
	Lecce	>40.000	NO	SI	21			30,00%	57.000,00	40.000,00	mancata rendicontazione contributo anno precedente
COMUNI Prov. TARANTO		disponibilità finanziaria complessiva € 150.000 (+ quota economia di circa €2.000 realizzata nell'ambito di Lecce)									
1	Leporano	<20.000	NO	SI	9	0	SI	30,00%	40.000,00	28.000,00	finanziabile
2	Pulsano	<20.000	NO	SI	7,5	0%	SI	36,00%	35.000,00	22.400,00	finanziabile
3	Palagianò	<20.000	NO	NO	6,3	N.D.	SI	30,00%	36.000,00	25.200,00	finanziabile
4	Lizzano	<20.000	NO	NO	5	0%	SI	30,00%	33.000,00	21.582,32	finanziabile
5	Tomcella	<20.000	NO	NO	3,8	0%	SI	30,00%	5.891,00	4.124,00	finanziabile
6	Massafra	<40.000	NO	SI	5,9	0%	SI	30,00%	57.142,86	40.000,00	finanziabile
7	Ginosa	<40.000	NO	SI	5,5	0%	SI	35,00%	40.000,00	28.000,00	finanziabile pro-quota (€10.838,68)
8	Taranto	>40.000	NO	NO	10	N.D.	SI	30,00%	54.000,00	37.800,00	
	Maruggio	<20.000	NO	NO	9,1	0%	SI	31,00%	55.500,00	38.364,00	mancata rendicontazione contributo anno precedente

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 15 luglio 2004, n. 257

Procedura di V.I.A. – Ampliamento cava di calcareniti “tufo” in loc. “Era” nel comune di Montemesola (Ta) – Prop. De Rubertis Antonio s.r.l.

L'anno 2004 addì 15 del mese di luglio in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 712 del 27.01.2004, la De Rubertis Antonio S.r.l. - C.da Era S. Francesco s.n. - Montemesola (Ta) - ha presentato, ai sensi della L.R. n. 11/2001, istanza di compatibilità ambientale per il progetto di ampliamento cava di calcareniti “tufo” sita in Montemesola (Ta) - Foglio n. 14, Particella 25 -;
- con nota prot. n. 1240 del 05.02.2004, il Settore Ecologia invitava la ditta istante a trasmettere copia delle pubblicazioni di cui all'art. 11, comma 2, L.R. N. 11/2001. Con la stessa nota invitava le amministrazioni interessate (Comune di Montemesola e Provincia di Taranto) ad esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 11, comma 4 della predetta L.R.;
- con nota acquisita al prot. n. 2609 dell'11.03.2004 venivano trasmesse le copie delle pubblicazioni effettuate sul quotidiano nazionale “Il Giorno”, sul quotidiano locale “Quotidiano di Taranto”, entrambi in data 17.02.04 e sul B.U.R.P. n. 20 del 02.10.03;
- con nota acquisita al prot. n. 1320 del 27.04.04, il Dirigente del Servizio Ecologia ed Ambiente esprimeva parere favorevole alla realizzazione dell'intervento di che trattasi;
- il Comitato Regionale per la V.I.A., nella seduta del 21.06.2004, ha rilevato quanto segue:

La cava esistente ed in attività, identificata in catasto al foglio 17 p.lle 42-43-199 parte e foglio 17 p.lle 41-44 è stata regolarmente autorizzata con decreto dirigenziale n. 11 del 28.10.98 e con Determinazione del dirigente del Settore Industria Estrattiva n. 34 del 15.05.03.

L'intervento di che trattasi, prevede una produzione di 48.120 mc/a per una durata di circa anni 32 e una produzione totale di mc 1.539.845.

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E AMBIENTALE

Il sito in cui è stato svolto lo studio è ubicato in agro del Comune di Montemesola (Ta) in località “Era S. Francesco” sulla Strada Provinciale denominata S. Andrea, che collega Montemesola a Taranto, a circa 2,5-3 km dal paese.

L'area ha forma sub triangolare, delimitata dalla S.P. n. 77 e dalle cave esistenti ed in attività, a meridione, dalla Strada Vicinale Menavo, ad occidente, e dal “Fosso Cigliano”, ad oriente.

Morfologicamente la zona si presenta generalmente pianeggiante.

L'intorno dell'area è interessato da una distribuzione culturale relativamente intensa composta da uliveti, vigneti e seminativo.

Il sottosuolo del sito interessato all'intervento (ampliamento di cava) è geologicamente formato dal “Calcere di Altamura” coperto in trasgressione, dalla “Calcarenite di Gravina” che costituisce l'oggetto specifico dell'ampliamento della coltivazione.

La falda acquifera si attesta intorno ai 70 mt. di profondità dal piano di campagna nel basamento calcareo locale molto permeabile per fessurazione e carsismo.

PARERI DI ENTI INTERESSATI ALLA PROCEDURA

Non risultano agli atti pareri di altri Enti (Provincia, Comune) interessati alla procedura.

ANALISI DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

Lo Studio di Impatto Ambientale è stato redatto in conformità dell'art. 8 della L.R. N. 11/2001, allo scopo di valutare i possibili effetti sull'ambiente connessi alla realizzazione del progetto presentato.

L'area di intervento confina con bacino di completamento ("BC" di completamento) del P.R.A.E. (Piano Regionale delle Attività Estrattive) ed è confinante con le cave in attività di proprietà della stessa ditta che opera da sempre nel settore minerario per la produzione di conci di tufo che vengono impiegati nell'edilizia.

Nel P.U.T.T. della Regione Puglia sono state individuate le componenti (così come riportato nell'allegato II del D.P.C.M. 27.12.88 recante "norme tecniche per la redazione del giudizio di compatibilità ... di cui all'art. 6 della L. 8.8.86 n. 349, adottata ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 10.8.88 N. 377" in tre sistemi geologico-morfologico-idrogeologico, botanico-vegetazionale-faunistico e della stratificazione storica dell'insediamento umano.

Dall'analisi delle planimetrie di progetto e dei siti di importanza comunitaria e zone protette si evince che l'area d'intervento destinata ad ampliamento e quella della cava già autorizzata, non sono interessate da perimetrazione S.I.C. e Z.P.S., pertanto l'attività estrattiva ed opere connesse, non dovranno essere soggette allo studio di "Valutazione di Incidenza", così come previsto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente pubblicata sulla G.U. n. 141 del 19.6.97.

L'intervento non è interessato inoltre da:

- vincoli imposti dello Strumento Urbanistico Comunale Vigente (P.di F.);
- vincolo paesaggistico Legge 29.06.39 n. 1497, Legge n. 431/85, R.D. 3 giugno 1940 n. 1357, Galassini, D. Lgs. 490/99, Legge 6 dicembre 1991 n. 349;
- vincolo paesaggistico imposto dal P.U.T.T./P. (l'area è ricadente in ambito territoriale esteso di tipo "E - valore normale" e non interferisce con gli ambiti territoriali distinti A.T.D.);
- vincolo faunistico L.S. n. 11.02.92 n. 157;
- vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267 del 1923;
- vincolo archeologico e monumentale L.S. 1.6.39 n. 1089;
- vincolo aree in Zona Z.P.S. e S.I.C.;

Pertanto non contrasta con nessuna norma in materia di tutela del territorio e dell'ambiente.

L'intervento in progetto della cava in ampliamento, relativamente allo strumento urbanistico generale comunale vigente (Piano di Fabbricazione), ricade totalmente in area tipizzata "Zona E Agricola" e non risultano essere apposti su di essa vincoli di alcun tipo.

Con riferimento al P.R.A.E. adottato, l'area di cava in ampliamento ricade adiacente ad un bacino di completamento "BC" con presenza di cave in attività.

L'idrografia superficiale si limita alla presenza di limitate incisioni canali come il canale Cigliano ed il Canale Insegna e le sue varie diramazioni, e che hanno la funzione di drenare le acque di dilavamento occasionali legati a scarsi apporti meteorici,

La falda acquifera si attesta intorno ai 70 mt. di profondità dal piano di campagna nel basamento calcareo locale molto permeabile per fessurazione e carsismo.

- per tutto quanto sopra, il Comitato Regionale per la V.I.A., ritenendo esaustivo lo Studio di Impatto Ambientale, ha espresso parere favorevole all'intervento proposto;
- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1- 5 del 31/7/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 21.06.2004, parere favorevole alla compatibilità ambientale per la realizzazione dell'ampliamento cava di calcareniti "tufo" sita in Montemesola (Ta) - Foglio n. 14, Particella 25 -, proposto dalla De Rubertis Antonio S.r.l. - C.da Era S. Francesco s.n. - Montemesola (Ta) -;
- Il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previste per legge;
- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di notificare il presente provvedimento alla Segreteria della G.R..

Il Dirigente del Settore
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 16 luglio 2004, n. 259

Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. e valutazione di incidenza – Lavori di ammodernamento della rete viaria rurale in zona Z.P.S. – Prop. Amministrazione comunale di Corato (Ba).

L'anno 2004 addì 16 del mese di luglio in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 1877 del 23.02.2004, veniva richiesta la verifica di assoggettabilità a V.I.A e la valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 4, L.R. n.11/2001 per la realizzazione dei lavori di ammodernamento della rete viaria rurale in zona Z.P.S. nel Comune di Corato, da parte dell'Amministrazione Comunale di Corato - Settore LL.PP. e Patrimonio -;
- con nota prot. n. 2338 dell'08.03.2004, il Settore Ecologia comunicava all'ente interessato di essere in attesa della comunicazione dell'avvenuta affissione per 30 gg. all'albo pretorio dell'avviso pubblico così come da art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001;
- con nota acquisita al prot. n. 6829 dell'01.07.2004 veniva trasmessa l'attestazione dell'affissione all'albo pretorio, dal 05.05.2004 al 04.06.2004, dell'avviso pubblico sopra specificato e si comunicava altresì che nei tempi di pubblicazione non erano pervenute osservazioni in merito all'intervento proposto con la stessa nota veniva inoltre trasmessa la Deliberazione della Giunta Comunale n. 19 dalla quale si evinceva l'approvazione del progetto esecutivo dei lavori di che trattasi;
- Il Comitato Regionale per la V.I.A., nella seduta del 28.04.04, esaminati gli atti amministrativi e valutata la documentazione progettuale, ha rilevato quanto segue:

Le finalità del progetto sono l'ammodernamento e la bitumazione di strade comunali extraurbane (sistemate a macadam, ovvero non bituminate) attualmente in condizioni di dissesto dovuto soprattutto all'effetto delle acque meteoriche ed al passaggio di mezzi pesanti.

Il progetto prevede la costruzione di 13 strade comunali extraurbane dislocate nell'intero territorio del Comune di Corato, per un totale di ml. 17.245, che servono un comprensorio di circa 3.5p0 ha.

La zona oggetto dell'intervento, ricade nell'ambito del comune di Corato che ha ricevuto con nota della Regione Puglia- Settore agricoltura- Ufficio Infrastrutture Rurali - del 24.11.03 prot. 28/122685, notifica della concessione di finanziamento nell'ambito del POR.

Le tre strade e precisamente "Boschigni" di Km 2.370, "Masserie Nuove" di Km 2.050 e "Torre di Neglie" di Km 1.950, inserite nel suddetto Progetto percorrono la Zona Murgiana ricadendo in zona Z.P.S.

Le 13 strade rurali oggetto dell'intervento sono inserire in un territorio particolarmente ricco di aziende zootecniche a produzione lattiero-casearia, per cui subiscono un traffico giornaliero di mezzi pesanti adibiti al trasporto del latte.

La relazione di sostenibilità ambientale allegata al progetto afferma che non vi sono influenze rilevanti, né influenze negative sugli ecosistemi presenti, sulla flora e sulla fauna, poiché l'intervento sarà realizzato nel rispetto di tutte le componenti ambientali, adottando interventi tecnici meno "invasivi" rispetto all'ambiente circostante.

Le condizioni di dissesto della rete viaria rurale, specie in alcuni tratti, in cui le strade presentano scarsissima manutenzione, come si evince dalla documentazione fotografica, mostrano la necessità di intervenire, sempre nel rispetto della naturalità dell'ambiente, per creare così delle condizioni di percorribilità migliori.

Il progetto in oggetto, essendo quindi un progetto di ammodernamento che interviene su una realtà già esistente, si propone di effettuare interventi a scopo migliorativo in conformità con le indicazioni contenute nel "Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionali e dei programmi dei Fondi Strutturali dell'U.E.", nonché delle linee guida per la valutazione Strategica - VAS - predisposto dal Ministero dell'Ambiente, Ministero dei Beni ed Attività Culturali e ANPA, come evidenziato nella relazione di Sostenibilità Ambientale presentata.

L'ammodernamento della rete viaria rurale è da realizzarsi sicuramente, anche se potrebbe essere effettuato non necessariamente con la bitumazione,

ma con il macadam, tecnica che ha ampiamente dimostrato di reggere bene anche il passaggio di mezzi pesanti se realizzata in maniera tecnica ottimale, e che nel contempo offre risultati migliori dal punto di vista paesaggistico.

- per quanto sopra esposto, il Comitato V.I.A., esprime all'unanimità parere favorevole per il suddetto progetto, a condizione che vengano rispettate le indicazioni contenute nel "Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionali e dei programmi dei Fondi Strutturali dell'U.E., nonché delle Linee Guida per la Valutazione Strategica - VAS - predisposto dal Ministero dell'Ambiente, Ministero dei Beni ed Attività Culturali e ANPA dei servizi ed anche tutte le norme previste dalla legislazione vigente riguardo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e delle acque e fanghi reflui di scarico;

- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/11/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1- 5 del 31/7/98;

- Vista la L.R. n. 11/2001;

- Richiamato l'art. 15, comma 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 28.04.2004, parere favorevole per la valutazione

di incidenza ambientale e di ritenere il progetto per la realizzazione dei lavori di ammodernamento della rete viaria rurale in zona Z.P.S. nel Comune di Corato, proposto dell'Amministrazione Comunale di Corato - Settore LL.PP. e Patrimonio -, escluso dalle procedure di V.I.A., a condizione che vengano rispettate le indicazioni contenute nel "Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionali e dei programmi dei Fondi Strutturali dell'U.E., nonché delle Linee Guida per la Valutazione Strategica- VAS - predisposto dal Ministero dell'Ambiente, Ministero dei Beni ed Attività Culturali e ANPA dei servizi ed anche tutte le norme previste dalla legislazione vigente riguardo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e delle acque e fanghi reflui di scarico

- Il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previste per legge;
- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di trasmettere, in originale, il presente provvedimento alla Segreteria della G.R..

Il Dirigente Del Settore
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 26 luglio 2004, n. 265

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Realizzazione di un insediamento turistico nel Comune di Palmariggi (Le) – prop. Domus Solaria s.r.l.

L'anno 2004 addì 26 del mese di luglio in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 1876 del 23.02.2004, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di una struttura alberghiera e residenze turistico-alberghiere con annesso centro benessere e centro congressi in località Montevergine, nel Comune di Palmariggi (Le), proposto dalla S.r.l. DOMUS SOLARIA - Via Taranto, 178 - Lecce -;
- con nota prot. n. 3111 del 23.03.2004 il Settore Ecologia comunicava alla Società istante di essere in attesa dell'avvenuto deposito degli elaborati presso il Comune interessato ai sensi dell'art. 16, comma 4, L.R. n. 11/2001;
- con nota acquisita al prot. n. 4227 del 23.07.2004, l'amministrazione comunale di Palmariggi attestava l'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico dal 09.02.2004 al 09.03.2004 e comunicava che nel predetto periodo non erano pervenute osservazioni in merito all'intervento proposto;
- con successiva nota prot. n. 5263 del 21.05.2004 veniva comunicato il parere favorevole del Comune di Palmariggi in merito alla realizzazione dell'opera di che trattasi;
- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi si precisa che la seguente valutazione fa riferimento alla proposta alternativa di progetto, di gran lunga migliorativa riguardo alle questioni ambientali rispetto a quella originaria. L'area di intervento ricade in ambito B e C del P.U.T.T.. Dall'analisi ambientale emerge che l'area di intervento è un'area estremamente delicata per la presenza di importanti valenze naturalistiche e geomorfologiche. L'area di intervento presenta i seguenti vincoli:

- Vincolo paesaggistico ex legge 1497/39;
- Vincolo ex legge 431/85 per la presenza di un bosco di pini d' Aleppo e di un inghiottitoio;
- Vincolo archeologico da P.U.T.T.

L'analisi ambientale evidenzia:

- la presenza di un habitat di valore prioritario così come definito dalla direttiva 92743/CEE denominato Percorsi substepnici di graminacee e piante annue dei Thero -Brachypodietea;
- la presenza di un solco erosivo che termina in un inghiottitoio carsico localizzato a confine dell'area progetto.

I principali dati del progetto:

Superficie complessiva mq 112.862

Superficie coperta mq 6.753

Volume fuori terra mc 38.662

Altezza massima mt 10,25

Superficie parcheggi pubblici mq 5.298

Superficie parcheggi privati mq 4.604

Superficie destinata a verde, percorsi pedonali, piazzali e spazi esterni attrezzati mq 70.569;

- ciò stante, si propone di escludere dalla procedura di VIA l'opera riguardante la Proposta Alternativa di Progetto, allegata alla relazione tecnica generale, e non la versione illustrata nelle tavole trasmesse insieme alla documentazione (che si riferiscono alla prima versione del progetto), purché vengano garantite le seguenti condizioni:
 - che vengano messe in atto tutte le misure idonee a ridurre gli impatti sull'ambiente anche nella fase di cantiere (riduzione dell'impatto acustico, controllo delle polveri, ecc.);
 - che il campo di spandimento dei reflui depurati sia ubicato conciliando le ragioni tecnologiche di funzionamento con la esigenza di tutela delle emergenze naturalistiche e geomorfologiche (habitat prioritari ed inghiottitoio), e fatto salvo il rispetto della normativa circa il divieto di scarico in sottosuolo;
 - che si realizzi, come da progetto, il sistema di raccolta e collettamento delle acque meteoriche che, adeguatamente depurate, dovranno essere utilizzate per irrigare le aree a verde previste, al fine di garantire il risparmio idrico e soprattutto di scongiurare il rischio di inquinamento della falda, attraverso la dispersione delle acque dell'inghiottitoio esistente;

- che si eviti, ove possibile, l'emungimento da falda ai fini irrigui;
- che si attivi necessariamente la raccolta differenziata, in considerazione del grande numero di presenze giornaliere del complesso;
- che le recinzioni e i contenimenti vengano realizzati facendo ricorso a tecniche costruttive compatibili con il mantenimento della "permeabilità ecologica" così come previsto dal progetto;
- che la eventuale riprofilatura del canale, citata dalle opere a farsi, venga effettuata esclusivamente con tecniche di ingegneria naturalistica;
- che la viabilità interna, pedonale e carrabile, e i parcheggi vengano pavimentati senza far ricorso al manto bituminoso né ad alcuna alla soluzione che comporti una pressoché totale impermeabilità, preferendo idonee soluzioni progettuali (macadam, mattonelle autobloccanti, pavimentazioni drenanti, ecc.);
- che si realizzi, ai fini del contenimento dell'inquinamento luminoso, l'impianto di illuminazione dei campi sportivi in modo da ridurre l'impatto sull'area (pali di limitata altezza, corretto orientamento dei fari, livello di illuminazione commisurato alle esigenze, ecc.);
- che vengano previste idonee misure di contenimento dei consumi energetici, anche attraverso l'utilizzo di impianti alternativi (pannelli solari e fotovoltaici);
- che l'incremento di specie vegetali preveda l'inserimento di specie autoctone (quercia virgiliana e quella amplifolia) così come dichiarato nei documenti progettuali;

- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di ritenere il progetto per la realizzazione di una struttura alberghiera e residenze turistico- alberghiere con annesso centro benessere e centro congressi in località Montevergine, nel Comune di Palmariggi (Le) proposto dalla S.r.l. DOMUS SOLARIA - Via Taranto, 178 - Lecce -, escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 2 agosto 2004, n. 281

Rettifica Determina Dirigenziale n. 397 del 03.12.2003 – Procedura di assoggettabilità impatto ambientale – Trasferimento dell'impianto esistente ECO.IMPRESA s.r.l. con integrazione di nuove tipologie di rifiuti.

L'anno 2004 addì 02 del mese di agosto in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con Determina Dirigenziale n. 397 del 03.12.2003 si è provveduto ad escludere dalla procedura di V.I.A. il progetto concernente il trasferimento dell'impianto esistente con integrazione di nuove tipologie di rifiuti nel Comune di Ostuni, proposto dalla Eco.Impresa S.r.l. - C.da Grisiglio - Zona Industriale - Ostuni (Br);
- con nota acquisita al prot. n. 6245 del 17.06.04, la Società proponente faceva rilevare che il dispositivo della determina sopra specificata recita che il trasferimento concerne un impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, anziché riportare che trattasi di trasferimento di impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, come del resto richiesto dalla Ditta istante e coerentemente con l'intera procedura intercorsa, nonché con l'Autorizzazione della Provincia di Brindisi n. 283 dell'08.10.1999 e s.m.i. già esistente;
- ciò stante e tenuto conto che:
 - in data 09.06.2003 la ECO.IMPRESA S.r.l. presentava il Progetto di Verifica Assoggettabilità a V.I.A. per trasferimento di impianto esistente e cioè di un impianto di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi come da Determinazione Dirigenziale n. 283 dell'08.10.1999 e

- s.m.i. rilasciata dall'Amministrazione Provinciale di Brindisi;
- in data 01.08.2003 la Società istante produceva l'autodichiarazione dei quantitativi dei rifiuti in entrata dell'impianto inferiori a 150 t/g, limite di gran lunga inferiore ai limiti previsti dall'Allegato A.2.k/A.2.m/A.2.n della Legge Regionale n. 11/2001;
 - in data 09.09.2003 perviene alla Società proponente da parte dell'Assessorato all'Ambiente richiesta di comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati presso il Comune di Ostuni, nella quale in oggetto, veniva menzionato solo la dicitura "rifiuti speciali non pericolosi";
 - in data 06.11.2003 la ECO.IMPRESA S.r.l. trasmetteva il parere favorevole dell'Amministrazione Comunale di Ostuni in sede di Conferenza di Servizi del 06.08.2003 per il trasferimento dell'impianto e comunicazione di avvenuta affissione all'Albo Pretorio del Comune di Ostuni di rifiuti speciali non pericolosi;
- rilevato quanto sopra e considerato che nello stesso provvedimento dirigenziale dell'Assessorato all'Ambiente n. 397/03 si recita testualmente "... con nota acquisita al prot. n. 5999 del 15.07.2003, veniva trasmessa la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A per il trasferimento e l'adeguamento dell'impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi già esistente dalla C.da Grisiglio alla Strada Sansone /Monticelli, nella Zona Industriale del Comune di Ostuni da parte della ECO.IMPRESA S.r.l.. Pertanto espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi dai quali è emerso che l'intervento proposto è inquadrato nella tipologia di cui alle lettere K (impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminare e deposito preliminare (operazioni D13, D14, D15 dell'allegato B del D.Lgs. 22/97) con potenzialità superiore a 30.0000 mc, e analoghi impianti di rifiuti non pericolosi con potenzialità superiore a 30.000 mc, e analoghi impianti di rifiuti non pericolosi con potenzialità superiore a 100.000 mc, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articolo 31 e 33 del medesimo D.Lgs 22/97 e specificatamente alla lettera B2 ak) che recita testualmente: impianti di smaltimento rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminare e deposito preliminare, con potenzialità superiore a 30.000 mc. Nonché analoghi impianti per rifiuti pericolosi con potenzialità pari o inferiori a 30.000 mc, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli artt. 31 e 33 del D.Lgs 22/97;
- considerata inoltre la concessione edilizia rilasciata alla Ditta proponente dal Comune di Brindisi in data 16.01.2004 riguardante "la realizzazione di opere necessarie al trasferimento e all'ampliamento del Centro di Raccolta Stoccaggio e Trattamento rifiuti...", riportante nella sua articolazione anche il nulla osta rilasciato dal Consorzio SISRI DI Brindisi n. 42 del 09.07.03 relativo alla "costruzione di uno stabilimento industriale tecnicamente organizzato per lo stoccaggio, trattamento e lavorazione di rifiuti speciali non pericolosi, rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali recuperabili...";
- ottenuta infine la riaffissione del progetto all'albo pretorio del Comune di Ostuni per 30 giorni e precisamente dal 07.04.04 al 07.05.04, con la esatta dicitura "progetto di trasferimento ed ampliamento di un centro per trattamento e stoccaggio rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi";
- constatato quindi che per mero errore materiale nel dispositivo della determina Dirigenziale n. 397 del 03.12.2003 non è stata riportata la dicitura completa concernente l'impianto di che trattasi, la dizione corretta deve così intendersi: "... di ritenere il progetto per il trasferimento e l'adeguamento dell'impianto di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi già esistente dalla c.da Grisiglio alla Strada Sansone/Monticelli, nella Zona Industriale del Comune di Ostuni (Br), proposto dalla Eco.Impresa s.r.l. - C.da Grisiglio - Zona Industriale - Ostuni (Br), escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate...";

- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di rettificare, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, la dicitura di cui alla Determina Dirigenziale n. 397 del 03.12.2003, che deve così intendersi: “ di ritenere il progetto per il trasferimento e l’adeguamento dell’impianto di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi già esistente dalla c.da Grisiglio alla Strada Sansone/Monticelli, nella Zona Industriale del Comune di Ostuni (Br), proposto dalla Eco.Impresa s.r.l. - C.da Grisiglio - Zona Industriale - Ostuni (Br), escluso dall’applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate...”
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;

- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 3 agosto 2004, n. 283

Proroga V.I.A. relativa alla realizzazione ed autorizzazione esercizio impianto di discarica (ex cat. tipo “A”) in agro di Andria alla c.da Lampaola – Prop. Azienda Agricola F.lli Zotti.

L’anno 2004 addì 3 del mese di agosto in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell’istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con Determina Dirigenziale n. 62 del 26.04.2001 si è provveduto ad esprimere parere favorevole con prescrizioni alla compatibilità ambientale per il progetto concernente la realizzazione e l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di discarica (ex cat. tipo “A”) in agro di Andria alla c.da Lampaola, proposto dall’Azienda Agricola F.lli Zotti - Via Zanella, 46 - Andria (Ba) -;
- con nota acquisita al prot. n. 4244 del 23.04.04, la Ditta proponente faceva presente di non aver dato inizio ai lavori concernenti l’intervento proposto per cui richiedeva, ai sensi dell’art. 15, comma 3, L.R. n. 11/2001, la proroga del parere VIA essendo prossima la scadenza dello stesso;
- con nota prot. n. 5936 del 04.06.2004, il Settore Ecologia invita la Ditta istante a trasmettere apposita relazione giurata attestante la conformità dei luoghi così come da documentazione a suo tempo prodotta per la richiesta di compatibilità ambientale, anche alla luce delle nuove perimetrazioni

delle aree SIC e/o ZPS, nonché del Parco dell'Alta Murgia;

- con nota acquisita al prot. n. 7624 del 22.07.04 veniva trasmesso quanto richiesto;
- ciò stante e tenuto conto che i professionisti incaricati attestano la conformità dei luoghi interessati dal progetto di discarica di cui sopra così come da documentazione a suo tempo prodotta per la richiesta di compatibilità ambientale e che l'area di intervento non è interessata dalle nuove perimetrazioni delle aree SIC/ZPS, nonché del Parco dell'Alta Murgia, si ritiene di poter prorogare per ulteriori tre anni l'efficacia del parere di V.I.A. espresso con Determina Dirigenziale n. 62 del 26.04.2001;
- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/00768911-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di rinnovare, ai sensi dell'art. 15, comma 4, L.R. N. 11/2001, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, il parere espresso nella Determina Dirigenziale n. 62 del 26.04.2001 e concernente il progetto per la realizzazione e l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di discarica (ex cat. tipo "A") in agro di Andria alla c.da Lampaola, proposto dall'Azienda Agricola F.lli Zotti - Via

Zanella, 46 - Andria (Ba) -;

- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 5 agosto 2004, n. 287

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Impianto di fusione, affinazione e fonderia di materiali non ferrosi sito in loc. Fraganite – Comune di Muro Leccese (Le) – Prop. Consorzio Consal.

L'anno 2004 addì 5 del mese di agosto in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 195 del 08.01.2004, il Sig. Ruggeri Salvatore, in qualità di legale rappresentante del Consorzio CONSAL - Via della Conciliazione, 18 - Maglie (Le) - trasmetteva, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un impianto di fusione, affinazione e fonderia di materiali non ferrosi da realizzarsi in località Fraganite, nel Comune di Muro Leccese (Le);

- con nota prot. n. 414 del 19.01.2003, il Settore Ecologia informava il proponente di essere in attesa della comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati presso il Comune interessato (art.16, comma 3, L.R. n.11/2001).
- con nota acquisita al prot. n.7561 del 20.07.2004, l'amministrazione comunale di Muro Leccese comunicava quanto richiesto con la nota sopra specificata;
- con nota acquisita al prot. n. 7904 del 05.08.2004, il comune di Muro Leccese trasmetteva copia della certificazione rilevante l'affissione per 30 giorni consecutivi dell'avviso di deposito degli elaborati concernenti l'intervento proposto. Con la stessa nota comunicava che non erano state presentate osservazioni in merito;
- con nota acquisita al prot. n. 7914 del 05.08.2004, il Sindaco del Comune di Muro Leccese comunicava che: "la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 20.12.2002, con la quale è stato approvato in via definitiva il relativo progetto, è vigente, in quanto non è stato adottato alcun successivo provvedimento di modifica.";
- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si propone di escludere l'intervento in oggetto dall'applicazione delle procure di V.I.A., purchè il proponente garantisca un'azione costante di controllo del territorio e prevenzione di situazioni di rischio adempiendo alle seguenti prescrizioni:
 - in fase di cantiere siano predisposti tutti gli accorgimenti atti a ridurre i tipici impatti di questa fase (riduzione di polveri, riduzione dell'impatto acustico, concentrazione dei lavori al fine di contenerne la durata, ecc.);

per il comparto RUMORE:

- sia realizzata a perimetro dell'area, internamente alla recinzione, una barriera vegetale con piante sempreverdi di fusto medio-alto che contribuisca all'abbattimento dell'impatto acustico del processo di lavorazione sull'area circostante,
- sia predisposta opportuna insonorizzazione aggiuntiva (barriere specifiche, setti murari di

adeguato spessore, barriere vegetali integrative, ecc.) delle aree esterne al capannone in cui si prevede di installare i compressori, i quali comunque devono avere emissioni nei termini di legge;

per il comparto EMISSIONI IN ATMOSFERA

- sia garantito il monitoraggio delle emissioni in atmosfera attraverso il rispetto della normativa di settore;

per il comparto RIFIUTI

- le superfici del capannone siano realizzate con pavimentazione industriale altamente resistente ed impermeabile (cemento con quarzo o similari);
- le superfici dei piazzali esterni, sia di quelli di manovra che di quelli destinati allo stoccaggio delle materie prime e di quelle di scarto della lavorazione, sia realizzata con materiali adeguati a garantirne la resistenza e la impermeabilità (cemento di quarzo o similari) e con cordoli di contenimento che impediscano all'acqua piovana di defluire nelle aree verdi permeando nel sottosuolo;

- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di ritenere il progetto per la realizzazione di un impianto di fusione, affinazione e fonderia di materiali non ferrosi da realizzarsi in località Fraganite, nel Comune di Muro Leccese (Le), proposto dal Sig. Ruggeri Salvatore, in qualità di legale rappresentante del Consorzio CONSAL;
- Via della Conciliazione, 18 - Maglie (Le) -, escluso dalla applicazione delle procedure di V.I.A., purchè il proponente garantisca un'azione costante di controllo del territorio e prevenzione di situazioni di rischio adempiendo alle seguenti prescrizioni:
 - in fase di cantiere siano predisposti tutti gli accorgimenti atti a ridurre i tipici impatti di questa fase (riduzione di polveri, riduzione dell'impatto acustico, concentrazione dei lavori al fine di contenerne la durata, ecc.);

per il comparto RUMORE:

- sia realizzata a perimetro dell'area, internamente alla recinzione, una barriera vegetale con piante sempreverdi di fusto medio-alto che contribuisca all'abbattimento dell'impatto acustico del processo di lavorazione sull'area circostante;
- sia predisposta opportuna insonorizzazione aggiuntiva (barriere specifiche, setti murari di adeguato spessore, barriere vegetali integrative, ecc.) delle aree esterne al capannone in cui si prevede di installare i compressori, i quali comunque devono avere emissioni nei termini di legge;

per il comparto EMISSIONI IN ATMOSFERA

- sia garantito il monitoraggio delle emissioni in atmosfera attraverso il rispetto della normativa di settore;

per il comparto RIFIUTI

- le superfici del capannone siano realizzate con pavimentazione industriale altamente resistente ed impermeabile (cemento con quarzo o similari);
 - le superfici dei piazzali esterni, sia di quelli di manovra che di quelli destinati allo stoccaggio delle materie prime e di quelle di scarto della lavorazione, sia realizzata con materiali adeguati a garantirne la resistenza e la impermeabilità (cemento di quarzo o similari) e con cordoli di contenimento che impediscano all'acqua piovana di defluire nelle aree verdi permeando nel sottosuolo;
- il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
 - di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
 - di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
 - il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
 - di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli



